

ALLEGATO "A" ALLA DGR

N. _____ DEL _____

PAG. N. 118



Argomento n. 11 all'o.d.g.

Parere n. 11 del 02.12.2013

OGGETTO: Domanda (1709), pervenuta in data 08.08.2007, per l'ampliamento del cantiere MERLO 1° della cava di ghiaia e sabbia, denominata "CASE BIANCHE - MERLO 1°", sita in Comune di ISTRANA (TV). Ditta INDUSTRIA GHIAIA di Sartor Giovanni & C. s.n.c..

La C.T.R.A.E.

VISTA l'istanza in data 07.08.2007 col la quale la ditta INDUSTRIA GHIAIA di Sartor Giovanni & C. s.n.c., titolare dell'autorizzazione n. 3463 del 04.07.1978 per la coltivazione della cava "CASE BIANCHE - MERLO 1°", ha chiesto l'ampliamento del cantiere di cava MERLO 1°, allegando la relativa documentazione tecnica;

RILEVATO che la domanda di ampliamento della cava, con i relativi allegati, è stata pubblicata all'albo pretorio del Comune di Istrana dal 20.08.2007 e che, successivamente, non sono pervenute osservazioni.

RILEVATO che non risulta pervenuto alcun parere da parte del Comune di Istrana;

RILEVATO che la C.T.P.A.C. di Treviso nella seduta del 08.01.2009 ha espresso parere FAVOREVOLE con le seguenti condizioni e prescrizioni:

1. venga verificata da parte della Regione, l'ammissibilità del progetto ai sensi dell'art. 13 della L.R. 44/82, rispetto all'interpretazione del limite di escavazione del 3% o del 4%, essendo stato interessato il territorio comunale dalla compresenza di escavazioni di ghiaia ed argilla;
2. venga verificata, altresì, l'applicabilità della deroga a quanto disposto dall'art. 44, lettera g) della L.R. 44/82 in relazione anche a quanto argomentato dalla C.T.R.A.E. nelle sedute del 15/12/1997 e 11/10/1999;

*Verbale C.T.R.A.E. del 02.12.2013
Pag. n. 120 di 140*





3. si conviene sull'opportunità che siano concordate con il Comune in sede di stipula della convenzione integrativa, le modalità sul riutilizzo dell'area di cava, ad avvenuta ricomposizione ambientale.

VISTI il progetto e le successive integrazioni, la documentazione agli atti del procedimento, la documentazione istruttoria, compresi i pareri finora rilasciati;

VISTO il Piano di gestione dei rifiuti di estrazione ex D.lgs. 117/22008, presentato dalla ditta in data 30.10.2012;

PRESO ATTO della nota in data 07.10.2013, con la quale la suddetta ditta comunica di rinunciare all'ampliamento degli scavi in falda e chiedendo quindi di esprimere parere solo sulla parte dell'ampliamento sopra falda;

CONSIDERATO che:

- l'intervento appare compatibile con l'art. 44 – lett. d), della L.R. 44/82, come modificata con l'art. 50 della L.R. 09.09.1999, n. 46, per la parte delle aree in ampliamento ricompresa nella fascia di rispetto tra 200 e 100 metri da zz.t.o. diversa dalla E agricola in quanto la profondità di ripristino non è superiore a metri 4 dal piano campagna circostante;
- la superficie agricola comunale utilizzabile ai fini dell'attività estrattiva, ai sensi degli artt. 13 e 44 della L.R. 44/82, è pari al 3%, come risulta dalla rilevazione del Servizio Geologia assunta quale analisi a corredo del P.R.A.C. adottato e fatto proprio con D.G.R. n. 3121 del 23.10.2003 dalla Giunta Regionale. Infatti detta analisi non ha riscontrato la presenza dei due materiali sabbia-ghiaia e argilla, poiché l'estensione all'interno del territorio comunale della copertura alluvionale costituita da materiali a matrice fine (argillosi-limosi), risulta non significativa, pur segnalando che in passato è stata coltivata una cava di argilla, estinta con D.G.R. n. 3629 del 27.06.1984;
- l'istanza appare compatibile anche con l'art. 44, lett. b), della L.R. 44/82, in quanto il volume relativo all'ampliamento risulta ben inferiore al 30% dell'autorizzato al 31.12.1980 per il cantiere di cava MERLO 1°, dando atto che in regime della L.R. 44/82 non sono mai stati rilasciati altri ampliamenti del cantiere medesimo. La ditta ha inoltre evidenziato che il rispetto delle norme per gli ampliamenti autorizzati sugli altri cantieri della cava era stato verificato considerando solo i volumi autorizzati nei cantieri medesimi, ma non quello relativo al cantiere MERLO 1°;
- l'intervento non produce effetti significativi negativi sui siti SIC e ZPS della Rete Natura 2000 esistenti nella zona, come da dichiarazione in data 18.10.2012 del professionista incaricato;





- in ordine alla individuazione, sulla carte dei vincoli del P.T.C.P. approvato della Provincia di Treviso, del vincolo paesaggistico per presenza di zone boscate in corrispondenza delle scarpate del cantiere di cava, si rileva che per quanto attiene l'istituzione del vincolo paesaggistico ex D.Lgs. 42/2004, oltre alle disposizioni legislative vigenti, gli unici strumenti capaci di effetto in tal senso sono quelli della pianificazione regionale, tra i quali il P.T.R.C., i Piani di Area e il Piano paesistico ove vigente, e quindi il P.T.C.P. può solamente recepire gli eventuali vincoli, ma non individuarli ex novo. Conseguentemente l'area di cava non appare soggetta a vincolo paesaggistico ex D.Lgs. 42/2004;
- in riferimento al fatto che la cava ricade in un'Area di connessione naturalistica sulla carta delle Reti ecologiche del suddetto P.T.C.P., si evidenzia che le relative norme non pongono l'espresso divieto al rilascio di nuove autorizzazioni di cava. Nel caso specifico trattasi di un modesto ampliamento di superficie della cava esistente. In particolare l'intervento prospettato, a fronte di un modesto ribasso delle superficie finale oggetto di ampliamento, prevede la realizzazione di opere ricompositive funzionali ad una destinazione finale di tipo naturalistico dell'intero sito estrattivo, che quindi comporterà un evidente incremento della biodiversità rispetto alla situazione attuale;

CONSIDERATO inoltre che il parere favorevole della C.T.P.A.C. di Treviso, come stabilito dall'art. 24 della L.R. 30.01.2004, n. 1, fino all'approvazione del Prac, è obbligatorio e vincolante nell'ambito dei procedimenti per il rilascio di autorizzazioni per le nuove attività di cava o per l'ampliamento delle esistenti. Al riguardo gli uffici regionali hanno provveduto alla verifica sulla percentuale della superficie della zona E agricola da applicare al Comune di Istrana, mentre la richiesta verifica riguardante l'applicazione della lettera g) dell'art. 44 della L.R. 44/82 è superata per la rinuncia della ditta all'ampliamento in profondità.

CONSIDERATO che, per quanto riguarda il deposito cauzionale, vista l'entità dell'ampliamento in rapporto alla superficie complessiva dell'intera cava CASE BIANCHE – MERLO 1° e la durata ridotta dello stesso, è opportuna la costituzione di un deposito cauzionale di Euro 100.000,00, integrativo di quello già costituito per l'intera cava e pari a Euro 401.017,26.

Previa ampia discussione in base alla documentazione in atti, rilevata dall'istruttoria e per le motivazioni evidenziate di seguito ed in premessa a maggioranza, con:

voti favorevoli	n. 18
voti contrari	n. 2 (Gazzola, Zanni)
astenuiti	n. 2 (Speciale, Golfetto)

su 22 presenti e votanti, esprime parere **FAVOREVOLE**:





- 1) all'autorizzazione, anche ai fini minerari, dei lavori di estrazione del cantiere MERLO 1° della cava "CASE BIANCHE - MERLO 1°", assorbendo la precedente autorizzazione alla coltivazione della cava di cui alla DGR n. 3463 del 11.07.1978, relativamente al citato cantiere di cava;
- 2) all'approvazione del piano di gestione dei rifiuti di estrazione ai sensi della D.G.R. 761/2010

con le seguenti prescrizioni:

1. si prende atto che la ditta con nota in data 07.10.2013 ha comunicato la rinuncia a coltivare la parte di ampliamento relativa all'approfondimento del fondo cava in falda da -27 metri a -40 metri dal p.c.;
2. è stralciato dall'area della cava, il sedime lungo la ferrovia (lato sud-est) interessato da una viabilità pubblica;
3. la ditta deve presentare, prima della consegna dell'autorizzazione, a garanzia del rispetto degli obblighi derivanti, un deposito cauzionale effettuato in conformità alle normative vigenti, al valore corrente dell'importo di Euro 100.000,00 (centomila/00);
4. la ditta deve presentare prima del provvedimento di autorizzazione la documentazione che dimostri la disponibilità dell'area del cantiere di cava MERLO 1° almeno per la temporalità prevista dal provvedimento autorizzativo;
5. la ditta deve stipulare con il Comune di Istrana relativamente al cantiere di cava MERLO 1° la convenzione di cui all'art.20 della L.R. 44/1982, secondo le direttive di cui alla DGR n. 2734 del 29.07.1997, entro 30 giorni dalla data di consegna dell'autorizzazione e trasmetterla alla Regione ovvero, decorso infruttuosamente tale termine, stipulare entro i successivi 15 giorni l'atto unilaterale d'obbligo sostitutivo della convenzione e trasmetterlo al Comune e alla Regione. La ditta altresì potrà eventualmente estendere la convezione stipulata in data 21.09.2000 e riguardante i soli cantieri 3-4 della cava CASE BIANCHE - MERLO 1° anche al cantiere oggetto del presente ampliamento;
6. la ditta deve provvedere ai seguenti adempimenti:
 - a) effettuare le operazioni di accumulo e scarico del materiale di scopertura solo all'interno dell'area di cava, al fine di utilizzarlo solo per i previsti lavori di sistemazione ambientale;
 - b) assicurare il corretto deflusso e smaltimento delle acque meteoriche sia durante che al termine dei lavori di coltivazione; e porre in atto tutti quegli accorgimenti tecnici che si rendessero necessari per evitare eventuali ruscellamenti direttamente nel laghetto di falda;





- c) realizzare, prima di iniziare i lavori di coltivazione, lungo il ciglio di scavo un arginello in terra di altezza almeno di 50 cm;
- d) procedere con i lavori di estrazione per stralci e, quindi, iniziare i lavori di coltivazione sulla seconda delle due porzioni relative all'ampliamento, solamente dopo aver completato i lavori di estrazione sulla prima;
- e) mettere a dimora, entro 12 mesi dalla consegna o notifica del provvedimento di autorizzazione, lungo le fasce di rispetto perimetrale del cantiere di cava, ove sprovviste, una siepe perimetrale della tipologia indicata nella relazione del programma di ricomposizione ambientale con esclusione delle specie non autoctone, quali il lauroceraso;
- f) provvedere, entro 12 mesi dalla consegna o notifica del provvedimento di autorizzazione, lungo le scarpate già ricomposte e non interessate dall'intervento di ampliamento, alla pulizia del sottobosco, all'eliminazione di eventuali piante non autoctone e/o infestanti e alla loro sostituzione con le specie indicate nella relazione di ricomposizione ambientale di progetto;
- g) escludere, tra le specie da utilizzare nel nuovo impianto forestale, il pioppo;
- h) provvedere ad almeno due sfalci annuali delle superfici che verranno progressivamente ricomposte ed inerbite ed all'esecuzione di altrettanti sfalci di pulizia delle aree sottoposte ad impianto arboreo;
- i) provvedere alla periodica manutenzione della recinzione perimetrale;
- j) effettuare il collegamento con la viabilità pubblica mettendo in atto tutti gli accorgimenti necessari in modo da evitare l'imbrattamento delle strade da parte dei mezzi di trasporto del materiale estratto;
- k) provvedere, entro un mese dal rilascio del provvedimento autorizzativo, all'integrazione della rete di caposaldi planialtimetrici del cantiere di cava Merlo 1°, con la realizzazione di almeno un nuovo caposaldo, costituito da basamento rettangolare (1 mt x 1mt) inamovibile in cls con tirafondi, munito di piastra a croce o chiodo topografico, stazionabile, posizionato con buona visuale ed assenza di piantumazione (per consentire rilievi anche con strumentazione GNSS) per un raggio di almeno metri 10 da monumentare nella parte Nord del bacino in triangolazione o quadrilaterazione con i CS8 e CS10 già esistenti;
- l) produrre su supporto informatico in 3D e trasmettere in Provincia, entro 3 mesi dal rilascio del provvedimento autorizzativo, le modellazioni DTM del progetto di scavo autorizzato e del progetto di ricomposizione ambientale con evidenziate le linee di discontinuità del terreno, i punti topografici, la triangolazione effettuata e le curve di livello;
- m) accantonare il terreno vegetale di scopertura del giacimento, ove non inquinato, solo all'interno dell'area autorizzata e riutilizzarlo solo per i previsti lavori di sistemazione ambientale;





- n) non utilizzare per la ricomposizione materiali diversi da quelli espressamente stabiliti dal provvedimento autorizzativo o dal piano di gestione dei rifiuti di estrazione;
- o) trasmettere a cadenza semestrale al Comune, alla Provincia e alla Direzione Geologia e Georisorse della Regione i risultati delle analisi chimiche e batteriologiche sulle acque prelevate dal laghetto di falda, inserendo, tra le sostanze da indagare, anche l'acrilammide monomero (Tab. 2 All. 5 alla parte IV del D.Lgs. 152/06);
- p) non avviare i lavori di coltivazione prima dell'avvenuta presentazione alla Regione della convenzione ovvero dell'atto unilaterale d'obbligo;
- q) condurre i lavori di coltivazione in modo da non produrre danni a terzi e di risarcire gli eventuali danni comunque prodotti dall'attività di coltivazione della cava;
- r) applicare quanto stabilito, in via generale per la specifica fattispecie di cava, dalla DGR 652/07 che si intende correlativamente qui integralmente richiamata e trascritta;
- s) valutare con il Comune in sede di stipula della convenzione integrativa, le modalità dell'eventuale riutilizzo dell'area di cava, alla cessazione dell'attività;
- t) presentare, prima del rilascio dell'autorizzazione, la documentazione integrativa e sostitutiva in recepimento delle prescrizioni di cui ai punti 1) e 2), riguardanti la rinuncia dell'ampliamento in profondità e lo stralcio del sedime della strada;
7. il "materiale utile" espressamente autorizzato alla coltivazione in via principale ai sensi della D.G.R. 652 del 20 marzo 2007 è la "sabbia e ghiaia";
8. i lavori di coltivazione (estrazione e sistemazione) nel cantiere di cava denominato MERLO 1° dovranno essere conclusi entro il 31.12.2016;
9. è fatto obbligo alla ditta di rispettare le seguenti disposizioni ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 117/08 e della DGR n. 761/10, relativamente al piano di gestione dei rifiuti di estrazione:
- prima del rilascio del provvedimento autorizzativo la ditta dovrà presentare l'esito dell'indagine analitica, da condurre secondo le modalità operative di cui alle metodologie operative di campionamento di cui agli allegati 1, 2 e 4 al DM 161/2012. e, per quanto riguarda l'eventuale ricerca dei valori di fondo naturale, in conformità al medesimo D.M., alle procedure esplicitate con circolare n. 124230 del 21.03.2013 del Segretario Regionale per l'Ambiente, nonché alla DGR 464/2010, relativamente al terreno vegetale derivante dalla scopertura del materiale detritico, da utilizzarsi nella ricomposizione ambientale. Tutto ciò al fine della verifica dei requisiti di compatibilità ambientale costituiti dal rispetto dei limiti di cui alla colonna A della tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV del D.lgs. 152/2006 o dei più elevati valori di fondo naturale espressi dal sito della cava;





- la ditta può utilizzare, per la ricomposizione morfologica di progetto, anche terre da scavo di provenienza esterna alla cava, nelle quali i valori di concentrazione siano inferiori ai limiti indicati in colonna A della tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV del D.lgs. 152/2006 ovvero dei più elevati valori di fondo espressi dal sito di utilizzo;
 - la ditta può utilizzare, per la ricomposizione morfologica di progetto, anche sottoprodotti provenienti dagli impianti di prima lavorazione ubicati presso il cantiere 1 della cava CASE BIANCHE – MERLO 1°, nei quali i valori di concentrazione siano inferiori ai limiti indicati in colonna A della tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV del D.lgs. 152/2006 ovvero dei più elevati valori di fondo espressi dal sito di utilizzo e privi di sostanze pericolose derivanti dall'uso di flocculanti;
 - la ditta è tenuta ad effettuare le analisi di cui alla parte C) punto 2) dell'allegato A alla DGR n. 761/2010, del limo sabbioso- argilloso proveniente dagli impianti della cava (sottoprodotti), almeno una volta ogni 12 mesi e ogni qualvolta sia modificato il ciclo di lavorazione degli impianti medesimi, inserendo anche l'analisi dell'acrilammide monomero nel limo tal quale e mediante test di cessione prospettando nel caso di superamento l'opportunità di successiva relazione di analisi di rischio tossicologico;
 - la ditta deve conservare la documentazione relativa al materiale proveniente dall'esterno e tenere aggiornato il registro dei materiali in entrata nell'ambito di cava, secondo le disposizioni di cui alla parte C) punto 3) dell'allegato A alla DGR 761/2010;
 - il piano di gestione approvato deve essere riesaminato ogni 5 anni e le eventuali modifiche devono essere notificate alla Direzione regionale geologia e georisorse ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 117/2008;
10. fino all'avvenuta dichiarazione di estinzione della cava, la Direzione regionale Geologia e Georisorse potrà prescrivere l'esecuzione di tutti quegli adeguamenti operativi, metodologici e formali all'intrapresa coltivazione della cava che, tenuto conto dei caratteri sostanziali ovvero delle dimensioni progettuali e della struttura ricompositiva finale, ne consentano l'adeguamento all'evolversi delle situazioni o esigenze ambientali e di sicurezza, anche stabilendo se del caso, l'utilizzo in sito del materiale associato per la prescritta ricomposizione;
11. la Direzione Geologia e Georisorse si riserva espressamente, ai sensi dell'art. 16, 4° comma, della L.R. 44/1982, ai sensi dell'art. 152 del D.Lgs. 22.01.2004, n. 42, e in tutti i casi per il raggiungimento dei fini di cui all'art. 1 della L.R. 44/1982, la facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le varianti al progetto in corso di esecuzione, le quali, tenendo in debito conto



ALLEGATO "A" ALLA DGR

N. _____ DEL _____

PAG. N. 8/8



l'utilità economica delle opere già realizzate, valgano ad evitare pregiudizio all'ambiente nelle sue componenti fisiche, pedologiche, paesaggistiche e monumentali. Parimenti la Regione Veneto si riserva la facoltà di stabilire e prescrivere, anche ai fini della tutela dell'interesse ambientale al contenimento degli impatti nell'ambito e correlativamente ai fini di una ambientalmente adeguata e razionale coltivazione delle risorse, servizi, accessi, strutture e percorsi comuni sia tra la presente cava e cave contigue ed anche per la coltivazione di giacimenti adiacenti. Si prescrive espressamente tale condizione, per le pertinenze di accesso esistenti, alla cava in oggetto, anche ai sensi della DGR 652/2007;

(vengono timbrati n. 22 elaborati)

*Verbale C.T.R.A.E. del 02.12.2013
Pag. n. 127 di 140*

